DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che fissa il regime da applicare alle importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti disciplinati dal trattato CECA, originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera e coperti dagli accordi tra la Comunità e questi paesi

(86/660/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DE CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra di loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il 1° gennaio 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alla Comunità suddetta;

considerando che protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica finlandese, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altro, nonché i protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Islanda, dall'altro, debbono essere approvati da ciascuna parte contraente secondo le rispettive procedure;

considerando che le procedure di ratifica dei protocolli precitati non sono ancora state ultimate e che occorre applicare in via autonoma e concomitante gli obblighi che discendono, per l'anno 1987, da detti protocolli per quanto riguarda i dazi doganali all'importazione; che tali obblighi non esistono tuttavia per quanto concerne l'Islanda;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Per i prodotti disciplinati dal trattato CECA, originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera, in appresso denominati «paesi dell'EFTA», a decorrere dal 1° gennaio 1987, i dazi all'importazione in Spagna, incluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla, e in Portogallo sono ridotti rispettivamente al 77,5 % e all'80 % dei dazi di base.

2. I dazi di base sono i dazi effettivamente applicati al 1° gennaio 1985, tranne per le lamiere placcate, rivestite o altrimenti trattate in superficie, della sottovoce ex 73.13 B IV della tariffa doganale comune, importate dal Portogallo, per le quali il dazio di base è del 20 %.

3. Se tuttavia, dopo il 1° gennaio 1985 e prima del 1° gennaio 1986, è stata applicata una riduzione tariffaria, si assume quale dazio di base il nuovo dazio ridotto.

4. Qualora, durante il 1987, il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendano interamente o parzialmente i dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi all'importazione applicabili ai prodotti originari dei paesi dell'EFTA.

Articolo 2

1. Qualora il Regno di Spagna apra nei confronti dei paesi terzi contingenti tariffari effettivamente applicati al 1° gennaio 1985, per tutto il periodo di apertura di questi contingenti i prodotti originari dei paesi dell'EFTA beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Qualora il Regno di Spagna non apra i contingenti di cui al paragrafo 1, essa applica all'importazione dei prodotti originari dei paesi dell'EFTA i dazi applicati in caso di apertura di questi contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di questi dazi sono limitati ai volumi effettivamente importati da questi paesi nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.

Articolo 3

La tassa dello 0,4 % ad valorem applicata dalla Repubblica portohese alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti («drawback»), è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987.

Articolo 4

Le modifiche delle norme sull'origine rese necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica porto-

ghese e adottate dai comitati misti istituiti dagli accordi tra la Comunità e i paesi dell'EFTA si applicano ai prodotti indicati nella presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e i paesi dell'EFTA, dall'altro, e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono le mesure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Il Presidente

G. SHAW